



COMUNE DI TREVI

(Provincia di Perugia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER INSTALLAZIONI DI BACHECHE PER COMUNICAZIONI DI GRUPPI CONSILIARI, PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22.12.2022

Indice

ART. 1. - Oggetto del regolamento	3
ART. 2. - Definizione e caratteristiche delle bacheche	3
ART. 3. - Soggetti destinatari	3
ART. 4. - Piano delle bacheche	3
ART. 5. - Concessione in uso delle bacheche comunali.....	3
ART. 6. - Installazione di bacheche private	4
ART. 7. - Revoca della concessione e dell'autorizzazione.....	5
ART.8 - Decadenza dall'utilizzo.....	6
ART. 9. - Norma transitoria.....	6

ART. 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'utilizzo di bacheche informative, da destinare alla comunicazione delle attività e delle iniziative dei soggetti di cui all'articolo 3, con esclusione di qualsiasi attività avente fine di lucro o commerciale.

2. Le bacheche possono essere comunali, se realizzate dal Comune, o private, se realizzate direttamente dai soggetti di cui all' articolo 3.

3. L'individuazione degli immobili e degli spazi per l'installazione delle bacheche comunali, con il numero di bacheche installabili, sono determinati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Con lo stesso atto possono essere anche individuati spazi che il Comune riserva a sé stesso per i propri fini istituzionali.

ART. 2. - Definizione e caratteristiche delle bacheche

1. Per "bacheca" si intende un manufatto con frontale apribile con lastra di vetro antisfondamento o altro materiale non frangibile, atto a contenere fogli informativi, quali avvisi, comunicati e simili, così da renderne agevole la lettura da parte della cittadinanza, con dimensioni interne massime di cm 70 di base e 100 cm di altezza, con sporgenza massima di filo esterno di cm. 10.

2. Le bacheche, sia comunali sia private, rientrano nel concetto di arredo urbano e devono quindi essere realizzate con forme, materiali, dimensioni e stili che si armonizzino al luogo ove vengono installate.

ART. 3. - Soggetti destinatari

1. Le bacheche oggetto del presente regolamento costituiscono una forma di comunicazione diretta e possono essere utilizzate da : Partiti Politici, Movimenti e Liste Civiche con rappresentanza nazionale, o nella regione Umbria o nel Comune di Trevi.

2. Ciascun gruppo consiliare regolarmente costituito, presente in Consiglio comunale, ha diritto prioritario all'utilizzo di una bacheca comunale, in forma gratuita, in forza del diritto-dovere alla comunicazione della propria attività istituzionale.

ART. 4. - Piano delle bacheche

1. La Giunta comunale approva e modifica con propria deliberazione un "piano delle bacheche" in cui individua: i luoghi ove possono essere installate le bacheche, il numero delle bacheche comunali da concedere, i luoghi in cui possono essere autorizzate le bacheche private; le caratteristiche delle bacheche in base alla localizzazione. Non rientrano nel piano le bacheche installate all'interno degli edifici pubblici.

ART. 5. - Concessione in uso delle bacheche comunali

1. Per le bacheche comunali l'acquisto e l'installazione avviene a cura e spese del Comune, che le concede in uso, con i criteri di cui ai punti successivi, ai soggetti di cui all'articolo 3 che ne facciano richiesta, a seguito di avviso emesso dal responsabile dell'area urbanistica, di norma con cadenza quinquennale.

2. La domanda intesa ad ottenere la concessione della bacheca comunale indica:

a) le generalità del richiedente ed il soggetto per conto del quale egli agisce e si

impegna;

- b) il luogo od i luoghi per i quali si richiede la concessione;
- c) l'impegno al pagamento del canone annuo di concessione;
- d) l'impegno al rispetto delle norme di affissione in materia elettorale e referendaria nei periodi prestabiliti dalle stesse;
- e) l'impegno a lasciare libera la bacheca anche anticipatamente al periodo quinquennale di concessione in caso di cessazione o mutamento di attività del soggetto titolare;
- f) l'impegno a lasciare libera la bacheca anche anticipatamente al periodo quinquennale di concessione in caso di termine anticipato del mandato elettorale;
- g) l'impegno a lasciare libera la bacheca, antecedentemente alla scadenza del termine di concessione, nel caso di motivate esigenze di pubblico interesse;
- h) l'impegno ad utilizzare la bacheca per finalità strettamente connesse all'attività istituzionale del soggetto concessionario;
- i) l'impegno sottoscritto dalla persona indicata come responsabile dal singolo soggetto politico ad utilizzare la bacheca per le finalità di attività politica nel rispetto dei valori della Costituzione, della Carta Europea dei diritti dell'uomo e dello statuto e dei regolamenti comunali.

2. La concessione in uso delle bacheche viene rilasciata dal responsabile dell'area urbanistica, con propria determinazione, sulla base delle preferenze espresse nell'istanza, per un periodo non superiore a cinque anni comunque coincidente con il mandato elettorale.

3. Nel caso le richieste siano superiori rispetto alle bacheche disponibili, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di arrivo delle istanze al protocollo del Comune. Le istanze in eccesso devono essere annotate in un apposito elenco-graduatoria secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune.

4. Resasi disponibile una bacheca, il servizio competente al rilascio dell'autorizzazione interpella formalmente il primo soggetto utilmente collocato in graduatoria; assegna allo stesso un termine di 20 giorni per confermare l'istanza e avverte che la mancata risposta nel termine assegnato equivale a rinuncia alla posizione acquisita, con conseguente cancellazione dalla graduatoria. In caso di accettazione, la bacheca sarà concessa in uso per il periodo residuale.

5. L'assegnazione deve tener conto:

- a) del principio in base al quale ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, compatibilmente con i posti disponibili, deve poter avere almeno uno spazio all'interno del territorio comunale;
- b) della riserva in favore dei gruppi consiliari di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento.

6. In caso di insufficienza delle bacheche, ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 3 non può comunque ottenere la disponibilità di più di una bacheca per ciascuna delle località individuate ai sensi dell'articolo 4.

7. La concessione è valida unicamente per il periodo per cui viene concessa e per la bacheca esattamente indicata nella stessa;

8. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche che si renda necessaria nel corso del periodo di vigenza della concessione, sono a carico dei concessionari, senza che alcun onere gravi a carico del bilancio comunale; i concessionari sono altresì responsabili civilmente e penalmente di ogni possibile danno a terzi che possa essere causato dalle bacheche.

9. Qualora il concessionario si renda inadempiente a qualsiasi onere gravante per la gestione della bacheca, qualsiasi intervento da parte dell'amministrazione sarà comunque addebitato al soggetto responsabile della relativa autorizzazione.

ART. 6. - Installazione di bacheche private

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono installare e mantenere bacheche di loro proprietà negli spazi individuati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4. Tali bacheche devono avere in ogni caso

le caratteristiche indicate nel presente regolamento.

2. L'autorizzazione all'installazione o al mantenimento di bacheche private avviene a seguito di avviso emesso dal Responsabile dell'area urbanistica, di norma ogni cinque anni.

3. La domanda intesa a ottenere l'autorizzazione all'installazione della bacheca privata indica:

- a) le generalità del richiedente ed il soggetto per conto del quale egli agisce e si impegna;
- b) il luogo od i luoghi per i quali si richiede l'installazione;
- c) l'impegno al rispetto delle norme di affissione in materia elettorale e referendaria nei periodi prestabiliti dalle stesse;
- d) l'impegno ad utilizzare la bacheca per finalità strettamente connesse all'attività istituzionale del soggetto concessionario.

4. Alla suddetta richiesta deve essere allegata una breve relazione in cui vengono descritte le caratteristiche della bacheca, corredata della documentazione fotografica, oltre alla autorizzazione del proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, all'installazione sulle pareti del fabbricato di proprietà.

5. La domanda di autorizzazione dovrà comunque ottenere gli eventuali titoli abilitativi necessari ai fini urbanistici ed edilizi, in difetto dei quali non potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'installazione.

6. L'autorizzazione, anche eventualmente assoggettata a prescrizioni, è concessa per un periodo non superiore a cinque anni, comunque scadente con il mandato elettorale comunale in corso, ed è rinnovabile per lo stesso periodo, previa istanza presentata dal rappresentante o delegato di uno dei soggetti di cui all'articolo 3, almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza.

7. La mancata presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dalla stessa.

8. La fornitura, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle bacheche autorizzate sono a carico dei soggetti autorizzati, senza che alcun onere gravi a carico del bilancio comunale.

9. L'utilizzo degli spazi autorizzati è gratuito.

ART. 7. - Revoca della concessione e dell'autorizzazione

1. La concessione e l'autorizzazione possono essere revocate per le seguenti motivazioni:

- a) per mancata esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti dal Comune, al fine di mantenere la bacheca sempre efficiente e decorosa esteticamente;
- b) per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse;
- c) per la reiterata inosservanza del presente regolamento, dopo due richiami al rispetto delle relative norme da parte del medesimo Responsabile d'area del Comune;
- d) per inosservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

2. Al verificarsi delle condizioni che comportano la revoca, il Responsabile dell'area urbanistica procede alla contestazione scritta nei confronti del titolare della concessione o dell'autorizzazione, assegnando un termine per fornire eventuali controdeduzioni; qualora le osservazioni presentate non fossero sufficienti o pertinenti, verrà disposta la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

3. In tal caso, la concessione o l'autorizzazione sarà revocata con provvedimento del Responsabile dell'area urbanistica, previa informazione alla Giunta Comunale. In caso di revoca della concessione, la bacheca viene acquisita dal Comune e resa disponibile per nuove assegnazioni.

4. Eventuali contestazioni e/o contrasti sull'uso delle bacheche sono affidati alla mediazione del Segretario Comunale che tiene informata la Prima commissione consiliare "Affari Istituzionali e politiche socio-culturali".

ART.8 - Decadenza dall'utilizzo

1. Il venir meno della soggettività politica e/o della rappresentanza (consiliare, regionale o nazionale) che ha determinato la titolarità di bacheche comunali comporta l'automatica decadenza, con obbligo di riconsegna al Comune entro 30 giorni.

2. In caso di trasformazione per accorpamento/fusione/adesione di soggetto assegnatario di bacheche comunali ad altro soggetto politico o di scissione in più soggetti politici, viene mantenuto il diritto alle bacheche se permane la rappresentanza che ne costituisce presupposto, fermo il divieto di duplicazione delle bacheche.

3. Tutte le bacheche comunali concesse, al termine della concessione rimangono nella esclusiva proprietà del Comune.

ART. 9. - Norma transitoria

1. Tutte le autorizzazioni o concessioni relative alle bacheche private esistenti decadono dopo 90 giorni dall'entrata in vigore della deliberazione della Giunta comunale di cui all'articolo 4.

2. I soggetti utilizzatori delle attuali bacheche private, per poter continuare ad utilizzare le bacheche esistenti, devono rivolgere apposita istanza al Comune entro 30 giorni dall'entrata in vigore della su citata deliberazione della Giunta comunale.

3. Il Comune valuterà se la bacheca privata risponde ai requisiti definiti dal presente regolamento e se è compatibile con il piano delle bacheche approvato dalla Giunta Comunale. In caso positivo il Responsabile del Servizio competente rilascerà l'autorizzazione di cui all'articolo 6. Nel caso di valutazione negativa, il Responsabile competente notifica agli interessati, a mezzo di raccomandata, un formale invito alla rimozione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine, senza che la bacheca sia rimossa, il Comune provvederà alla rimozione, a spese degli interessati.

4. Le bacheche private che, successivamente alla data di cui al comma 1, risulteranno prive della prescritta nuova autorizzazione, saranno rimosse a cura del Comune ed a spese degli interessati, previa notifica agli stessi, a mezzo di raccomandata, di un formale invito alla rimozione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento.

5. Nel termine di cui al comma 1, il comune provvederà ad installare a propria cura e spese bacheche negli spazi individuati dalla Giunta comunale. Le stesse saranno concesse in uso ai soggetti di cui all'art. 3 che ne faranno richiesta, sulla base di apposito avviso del Responsabile del servizio urbanistica, secondo le modalità e i criteri disciplinati dal presente regolamento.

6. Con cadenza di norma quinquennale saranno riassegnate le bacheche comunali o gli spazi per l'installazione di bacheche private, resisi disponibili o di nuova istituzione, previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio.